



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 363 della seduta del 03/08/2022.

Oggetto: Istituzione della Struttura di Coordinamento delle attività regionali in base all'articolo 14 della Legge Regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei Servizi di Polizia Locale).

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: f.to Dott. Filippo Pietropaolo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Avv. Sergio Tassone

Dirigente di Settore: f.to Dott. Salvatore Lopresti

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente		X
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 354817 del 01 AGO. 2022

LA GIUNTA REGIONALE

Permesso che

- Con legge 7 marzo 1986, n. 65, è stata emanata la legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, con la quale è stato regolamentato il Servizio di Polizia Municipale (art. 1) secondo cui (comma 1) *"I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di Polizia Municipale;* (comma 2) *"I comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello stato";*
- Sull'argomento è intervenuto anche il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- La legge 65/1986 è stata in parte recepita con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 "Norme sull'ordinamento della polizia municipale" (GU n.40 del 13-10-1990);
- La Regione Calabria ha successivamente emanato la legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 avente per oggetto: "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale" (BURC n. 58 dell'8 giugno 2018), la quale, all'articolo 20, ha abrogato la precedente l.r. 24/1990";
- La l.r. 15/2018 è stata sottoposta a modifiche ed integrazioni con la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 53;

Preso atto che:

- Il testo coordinato della legge 15/2018 e 53/2018 al Capo III (Coordinamento delle attività regionali) articolo 14 definisce la Struttura di Coordinamento a livello regionale dei servizi di polizia locale;
- Il comma 1 del citato articolo 14, recita: *" ... Al fine di assicurare la collaborazione, l'uniformità formativa e operativa e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, viene costituita, presso il competente dipartimento della Giunta regionale, una struttura di coordinamento. La struttura, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato è composta, oltre che dall'assessore regionale con delega alla sicurezza o un suo delegato, dai comandanti pro tempore o delegati delle polizie locali dei capoluoghi di provincia, e integrata, secondo le esigenze operative, dai comandanti delle polizie locali il cui territorio è interessato alle specifiche problematiche trattate. La partecipazione alla struttura è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso di spese. ..."*;
- Sulla base del comma 2 dello stesso articolo 14, la Struttura di Coordinamento regionale svolge i seguenti compiti:
 - a) *promuove il coordinamento tra comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti rilevanti per i compiti della polizia locale interessino il territorio di più comuni o province ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, un'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;*
 - b) *effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;*
 - c) *formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e alle modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio;*
 - d) *individua, nel numero massimo di due unità e in ogni caso nei limiti consentiti nelle varie annualità dalla normativa vigente e dalla previsione del bilancio regionale e senza alcun tipo di rimborso spese, i collaboratori esperti per il supporto tecnico scientifico;*
 - e) *indica gli strumenti e i mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento e si occupa dell'adozione della modulistica unica;*
 - f) *assiste gli enti locali per l'istituzione di forme di gestione associata dei servizi di polizia locale;*
 - g) *organizza la festa regionale della polizia locale;*
 - h) *gestisce un sito internet dedicato alla polizia locale;*

- i) sostiene iniziative di innovazione tecnologica per potenziare e uniformare i sistemi di radio e telecomunicazione;*
- j) promuove la formazione e l'aggiornamento di cui all'articolo 17 del personale addetto ai servizi di polizia locale;*

- In base al comma 3 dello stesso articolo: “ ... Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione a mezzo internet e stampa. ...”;
- In base al comma 4 dell'articolo 14: “ ... Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale. ...”;
- Il comma 5 del medesimo articolo la legge recita: “ ... Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale. ...”;
- Il comma 6 dell'articolo di che trattasi dice: “ ... La struttura di coordinamento opera mediante l'utilizzo di risorse umane e strumentali del competente dipartimento della Giunta regionale. ...”;

Visti

- La legge 7 marzo 1986, n. 65;
- La legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- La legge regionale 7 giugno 2018, n. 15;
- La legge regionale 28 dicembre 2018, n. 53;
- Il CCNL relativo al comparto delle funzioni della polizia locale triennio 2016-2018, polizia locale (Titolo VI Sezione per la polizia locale - artt. 56bis fino ad art. 56 sexies);
- Il Disciplinare dei Lavori di Giunta approvato con DGR n. 17/2020;
- La DGR 159 del 20.4.2022 riguardante, tra l'altro, l'approvazione del Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale;
- La DGR 161 del 22.4.2022 riguardante la Rideterminazione della Dotazione organica;
- Il Regolamento n. 3 del 20.4.2022 di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale;
- Il DDG n. 4721 del 2 maggio 2022, recante: “Approvazione nuova struttura organizzativa dipartimento organizzazione e risorse umane”;

RITENUTO di dover istituire la Struttura di Coordinamento delle attività regionali della Polizia locale che sarà presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato e che sarà composta, oltre che dall'assessore regionale con delega alla sicurezza o un suo delegato, dai comandanti pro tempore o delegati delle polizie locali dei capoluoghi di provincia, e integrata, secondo le esigenze operative, dai comandanti delle polizie locali il cui territorio è interessato alle specifiche problematiche trattate.

SPECIFICATO che la partecipazione alla struttura è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso di spese;

RITENUTO di dover assegnare alla Struttura di Coordinamento regionale delle attività di polizia locale i compiti che le sono state attribuiti dalla legge regionale 15/2018 e s.m.i., ovvero:

- a) promuovere il coordinamento tra comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti rilevanti per i compiti della polizia locale interessino il territorio di più comuni o province ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, un'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;
- b) effettuare la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e curarne la diffusione;
- c) formulare proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e alle modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio;
- d) individuare, nel numero massimo di due unità e in ogni caso nei limiti consentiti nelle varie annualità dalla normativa vigente e dalla previsione del bilancio regionale e senza alcun tipo di rimborso spese, i collaboratori esperti per il supporto tecnico scientifico;
- e) indicare gli strumenti e i mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento e si occupa dell'adozione della modulistica unica;
- f) assistere gli enti locali per l'istituzione di forme di gestione associata dei servizi di polizia locale;
- g) organizzare la festa regionale della polizia locale;
- h) gestire un sito internet dedicato alla polizia locale;
- i) sostenere iniziative di innovazione tecnologica per potenziare e uniformare i sistemi di radio e telecomunicazione;
- j) promuovere la formazione e l'aggiornamento di cui all'articolo 17 del personale addetto ai servizi di polizia locale;

Specificato che i due collaboratori esperti per il supporto scientifico della Struttura di Coordinamento regionale della polizia locale, previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 15/2018 e s.m.i. saranno individuati con successivo atto, nel rispetto dei limiti consentiti nelle varie annualità dalla normativa vigente e dalla previsione del bilancio regionale e senza alcun tipo di rimborso spese;

Che la Giunta regionale definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale;

Che, in base al comma 6, le risorse umane e strumentali mediante i quali opera la Struttura di Coordinamento sono quelle del Settore incardinato nel competente Dipartimento della Giunta regionale;

Che il predetto Settore, che parteciperà alle riunioni periodiche, si occuperà, tra l'altro, di redigere apposito verbale per ogni riunione della Struttura di Coordinamento, nonché di predisporre tutti gli atti amministrativi legati ai compiti assegnati dal presente atto derivanti dalla legge regionale di riferimento;

RITENUTO di dover stabilire che le riunioni della Struttura di Coordinamento Regionale, per come sopra definita, presiedute dal Presidente del Consiglio regionale, avverranno con cadenza mensile e si terranno presso la sede del competente dipartimento regionale il quale metterà a disposizione le risorse umane e strumentali di cui la Struttura necessita;

PRESO ATTO

- che il Dirigente del Settore ed il Dirigente del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente del Settore ed il Dirigente del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore, Dott. Filippo Pietropaolo, con delega alle politiche in materia di Organizzazione e Risorse Umane della Giunta regionale della Regione Calabria, a voti unanimi;

DELIBERA

1.- di Istituire la Struttura di Coordinamento delle attività regionali della Polizia locale che sarà presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato e che sarà composta, oltre che dall'assessore regionale con delega alla sicurezza o un suo delegato, dai comandanti pro tempore o delegati delle polizie locali dei capoluoghi di provincia, e integrata, secondo le esigenze operative, dai comandanti delle polizie locali il cui territorio è interessato alle specifiche problematiche trattate;

2.- di assegnare alla Struttura di Coordinamento regionale delle attività di polizia locale i compiti che le sono state attribuiti dalla legge regionale 15/2018 e s.m.i., ovvero:

a) promuovere il coordinamento tra comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti rilevanti per i compiti della polizia locale interessino il territorio di più comuni o province ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, un'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;

b) effettuare la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e curarne la diffusione;

c) formulare proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e alle modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio;

d) individuare, nel numero massimo di due unità e in ogni caso nei limiti consentiti nelle varie annualità dalla normativa vigente e dalla previsione del bilancio regionale e senza alcun tipo di rimborso spese, i collaboratori esperti per il supporto tecnico scientifico;

e) indicare gli strumenti e i mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento e si occupa dell'adozione della modulistica unica;

f) assistere gli enti locali per l'istituzione di forme di gestione associata dei servizi di polizia locale;

g) organizzare la festa regionale della polizia locale;

h) gestire un sito internet dedicato alla polizia locale;

i) sostenere iniziative di innovazione tecnologica per potenziare e uniformare i sistemi di radio e telecomunicazione;

j) promuovere la formazione e l'aggiornamento di cui all'articolo 17 del personale addetto ai servizi di polizia locale;

3.- di specificare che i due collaboratori esperti per il supporto scientifico della Struttura di Coordinamento regionale della polizia locale, previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 15/2018 e s.m.i. saranno individuati con successivo atto, nel rispetto dei limiti consentiti nelle varie annualità dalla normativa vigente e dalla previsione del bilancio regionale e senza alcun tipo di rimborso spese;

4.- di specificare che la partecipazione alla struttura è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso di spese;

5.- di stabilire che le riunioni della Struttura di Coordinamento Regionale presiedute dal Presidente del Consiglio regionale, avverranno con cadenza mensile e si terranno presso la sede del competente dipartimento regionale, il quale metterà a disposizione le risorse umane e strumentali di cui la Struttura necessita;

6.- di specificare che le risorse umane e strumentali mediante i quali opera la Struttura di Coordinamento sono quelle del Settore incardinato nel competente Dipartimento della Giunta regionale;

7.- di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento all'Organizzazione e Risorse Umane, al Presidente del Consiglio Regionale, alla Città Metropolitana, alle Province, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni ed ai Consorzi di Comuni, laddove istituiti;

8.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

9.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to Montilla

IL VICE PRESIDENTE
f.to Princi